

Impresa di facchinaggio

Descrizione

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

portabagagli

- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing* ed esercitate quindi per conto terzi.

Il Ministero delle Attività Produttive, con la Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003, ha precisato che il facchinaggio è, comunque, un'attività per conto terzi: gli oggetti trattati non devono mai essere di proprietà o di pertinenza dell'impresa.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso, che svolgono operazioni di facchinaggio solo in via strumentale all'attività primaria (ad esempio, l'autotrasportatore che provvede al carico e scarico del mezzo non è soggetto alla normativa);
- pesatori pubblici, (Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011) .

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 5 D.M. 221/03)

Non più richiesti: norma abrogata dall'articolo 10 del D. Lgs. 147/2012

Requisiti di onorabilità (art. 7 D.M. 221/03)

Devono essere posseduti da:

- il **titolare** della ditta individuale;
- l'**istitutore** o il **direttore** preposto dal titolare all'esercizio della ditta;
- **tutti i soci** della società in nome collettivo;
- i **soci accomandatari** della società in accomandita semplice e della società in accomandita per azioni;
- gli **amministratori** delle società di capitali, ivi comprese le cooperative;

e, pertanto, nei loro confronti:

a) non devono essere state pronunciate sentenze penali definitive di condanna o non deve esserci pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d. Legge Fallimentare), usu-ra (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

d) non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 14236 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), 31 maggio 1965 n. 5754 (*Disposizioni contro la mafia*) e 13 settembre 1982 n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*), e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

e) non devono essere state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria, non conciliabili in via amministrativa, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, non devono essere state accertate violazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 1427.

L'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha abrogato la Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (*Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi*) per cui la pronuncia di tale condanna non è più considerata ostativa all'esercizio dell'attività di facchinaggio, come precedentemente statuito dalla lett. f) dell'art. 7, co. I, del D.M. in commento.

Ogni persona sopra indicata potrà autocertificare tali requisiti. Ciò comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Perdita dei requisiti

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 57/2001 e dal D.M. 221/2003 saranno avviate le procedure per l'inibizione alla prosecuzione dell'attività.

Trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova denuncia d'inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte dell'Ufficio

Registro Imprese o della C.P.A. di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello d'iscrizione e pagare i diritti relativi all'iscrizione. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima.

Fasce di classificazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. n. 221/2003 *«le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività»*.

Ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal D.M., le imprese di facchinaggio devono essere iscritte in una delle seguenti fasce di classificazione. Sono previste tre fasce di classificazione per volume d'affari al netto dell'IVA realizzato in media nell'ultimo triennio:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'IVA, presentando l'apposito modello corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

E' facoltativo comunicare la **variazione positiva** in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane la relativa denuncia di variazione, utilizzando l'apposito modello corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione).

Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia.

Sanzioni

L'esercizio delle attività di facchinaggio da parte di impresa non iscritta è punito con sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 13 del DM 221/2003.

Cosa fare

L'esercizio dell'attività di facchinaggio è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – istituita dal D.L. n. 78/2010, così come convertito e modificato dalla Legge 30.07.2010 n. 122, che ha riscritto l'art. 19 della Legge n. 241/1990, sostituendo la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Attraverso la SCIA non sarà più necessario attendere 30 giorni per l'avvio dell'impresa: **l'attività potrà essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione** all'Amministrazione competente. La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese.

L'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

COSTI.

Sono dovuti gli ordinari **diritti di segreteria** e l'**imposta di bollo** delle pratiche telematiche.

E' dovuto, inoltre, il versamento della **tassa di Concessione Governativa**, pari ad € 168,00, da effettuarsi su bollettino C/C 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate di Nuoro (causale: attività di impresa di facchinaggio).

L'attestazione del versamento va allegata alla pratica.

Per informazioni e modulistica:

[CCIAA di Nuoro](#)

Ufficio : marchi e brevetti

Indirizzo Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO

Orari : Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 Lunedì e Martedì anche dalle 15,30 alle 17,00

Telefoni : 0784 242550

Fax : 0784 235083

Email : roberto.lai@nu.camcom.it

PEC : attivitareg@nu.legalmail.camcom.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **LEGGE 5 MARZO 2001 N. 57 (ART. 17:** Misure atte alla riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci); ***** NORMATTIVA *****
- **legge 8 agosto 1985 n.443** Legge-quadro per l'artigianato ***** NORMATTIVA *****
- **D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 221** (*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.*) ***** NORMATTIVA *****
- **D.L. 31 GENNAIO 2007 N. 7 (ART. 10:** Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.) <http://www.normattiva.it/uri->
- **D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112** (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.*) <http://www.normattiva.it/uri->
- **D.LGS. 6 GIUGNO 2012 N. 147 (ART. 10:** *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.*) <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2012/202/5.htm>
- **LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 (ART. 19:** *Segnalazione certificata di inizio attività.*)